

CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN AREA EXTRA OSPEDALIERA
procedura selezione settembre 2022

Normativa di riferimento

Lo svolgimento del servizio è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate:

- a) Decreto del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- b) Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- c) D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- d) Atto di intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992";
- e) Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1992, Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato il 2/12/1991 dal gruppo di lavoro Stato Regioni;
- f) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";
- g) Legge Regionale della Regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118";
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- i) Decreto del Ministero dei Trasporti 29 ottobre 2010 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze";
- j) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie»;
- k) Legge Regione Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private".

Definizioni e Acronimi

Nell'ambito del presente Documento, dei documenti complementari e di tutta la documentazione convenzionale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni.

- Ares 118: Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118.
- Ente: Soggetto giuridico che offre la propria disponibilità ad effettuare il servizio.
- Direttore dell'esecuzione: soggetto incaricato dell'ARES 118 al controllo e alla corretta esecuzione del servizio.
- Direttore tecnico ente: Il soggetto incaricato dall'Ente per interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi derivanti dall'esecuzione del servizio
- Mezzi di Soccorso: autoambulanze e automediche.
- ASI: Ambulanza di soccorso infermieristica (ex MSB)
- ASM: Ambulanza di soccorso medicalizzata(ex MSA)

- AM: Automedica di soccorso
- H24: orario di servizio senza soluzioni di continuità.
- H12/6/x: orario di servizio specificato dalla Centrale Operativa
- DPI: dispositivi di protezione individuale.
- CORES: Centrale Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. Centrale Operativa dell'Ares 118 che riceve, valuta e gestisce con l'invio dei mezzi più appropriati le richieste di soccorso sanitario.
- UOT: Unità Operativa Territoriale. Unità Operativa dell'Ares 118 che garantisce il corretto svolgimento, sul territorio, dell'attività di soccorso sanitario.
- Collocazione: posizione territoriale specificata, in cui viene identificato il punto di partenza dei mezzi rispetto al quale gli stessi si devono collocare in attesa della chiamata, in una postazione di stazionamento o in una postazione fisica. Nel caso di stazionamenti corrispondenti a specifiche indicazioni topografiche, ad esempio Piazza Esedra, il mezzo non può in ogni caso collocarsi al di fuori del perimetro del riferimento ricevuto.
- Postazione fisica: o più semplicemente postazione territoriale, struttura ad uso abitativo presso la quale, in attesa dell'attivazione del servizio da parte della CORES 118 territorialmente competente sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi e dove si procede al rapido ripristino dell'operatività.
- Postazione di Stazionamento: o più semplicemente stazionamento/posizionamento, area di sosta di mezzi e dei relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della CORES 118 territorialmente competente.
- Attivazione: disposizione d'intervento da parte della CORES dell'Ares 118 competente territorialmente.
- Fermo mezzi: blocco del mezzo conseguente all'incapacità dello stesso a garantire il soccorso.

Attività previste

ATTIVITA' ORDINARIA

L'Ente si rende disponibile ad assicurare in modo continuativo la presenza del personale e dei mezzi descritti nella convenzione, per turno o per fascia oraria, presso una postazione territoriale o presso un punto di stazionamento, o comunque in un luogo eventualmente definito dalla CORES, e ad effettuare i soccorsi richiesti secondo le modalità previste dalla stessa CORES.

Modalità di svolgimento del servizio

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti convenzionali con ARES 118.

Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della CORES dell'Ares 118 competente per territorio, in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione, in tempo reale, di tutte le fasi.

Le prestazioni sono rese gratuitamente a favore di tutti i soggetti interessati, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza. Nulla può essere richiesto agli utenti e ai pazienti per le attività svolte per ARES 118.

Il servizio è organizzato tramite Postazioni Territoriali, strutture individuate, reperite e gestite a cura e spese dell'Ente, e Postazioni di Stazionamento, aree presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi, durante l'attesa dell'attivazione da parte della CORES dell'Ares 118.

Ogni Postazione Territoriale o di Stazionamento è collocata nelle vicinanze della specifica collocazione/indicazione topografica stabilita dalla CORES competente.

Le collocazioni possono essere modificate, anche con urgenza, a cura dell'Ares 118, per rispondere a motivate esigenze di servizio ad invarianza economica.

Inoltre, anche in caso di maxi-emergenze, i mezzi di soccorso potranno essere utilizzati dall'Ares 118 in località e in collocazioni diverse e lontane da quelle di normale assegnazione.

Gli equipaggi dei mezzi di soccorso compilano, in ogni sua parte, per ogni persona assistita, la "cartella clinica di soccorso" (scheda di soccorso ed eventuali allegati previsti), con le modalità indicate dall'Ares 118 che procederà ad applicazione di penali in caso di non conformità.

Durante l'espletamento del servizio, tutti i componenti degli equipaggi indossano idonee divise e portano, sul petto, ben visibile, il cartellino di riconoscimento recante: la foto identificativa, il nome e il cognome, il ruolo professionale ricoperto, il nome dell'Ente, e il riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118.

Caratteristiche del servizio e offerta tecnica

Collocazioni

L'affidamento prevede la presenza di uno o più mezzi in una specifica collocazione, in cui l'Ente stabilirà una postazione territoriale o uno stazionamento sulla base di quanto richiesto.

Le Postazioni Territoriali, previste per i servizi svolti in H24, devono essere strutture ad uso abitativo, idonee a consentire la sosta degli equipaggi, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le postazioni devono poter permettere il rapido ripristino dell'operatività del veicolo e dell'equipaggio (es. il cambio delle divise, la pulizia e sanificazione del mezzo, il cambio delle bombole di ossigeno).

Tale sede dovrà essere composta da almeno un locale per la sosta del personale e la ricezione delle chiamate, uno spazio/locale per lo stoccaggio di materiale e la pulizia delle attrezzature, uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco/pulito, servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale. Si dovrà prevedere un punto idoneo per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno. Dovranno, inoltre, essere garantiti spazi idonei per la sosta dei mezzi. Tali spazi devono essere riservati, dotati di presa elettrica idonea per il mezzo di soccorso, allaccio di acqua corrente e sistema di deflusso per il convogliamento in fognatura delle acque reflue di lavaggio. Laddove non sia possibile procedere al lavaggio e alla sanificazione del mezzo presso la sede, devono essere pianificate e attuate modalità a garanzia del rapido ripristino dell'operatività del mezzo. In ogni caso, vanno rispettate le direttive dell'Ares 118 in merito alla sanificazione dei mezzi.

Ciascuna Postazione Territoriale potrà ospitare uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, ivi assegnati secondo la convenzione e dovrà essere dotata di almeno un telefono fisso e un fax dedicato su rete fissa e di uno strumento di connessione alla rete internet e di spazi di conservazione della documentazione sanitaria idonei.

Tutti i costi delle Postazioni sono a totale carico dell'Ente. Qualora in corrispondenza di una collocazione insista una struttura abitativa, a qualsiasi titolo nelle disponibilità dell'ARES 118, sarà possibile definire specifiche modalità contrattuali che ne rendano possibile l'uso da parte dell'Ente, fermo restando che tutti gli oneri, compresi quelli ordinari e straordinari legati alla sicurezza dei lavoratori, sono a carico di quest'ultimo.

Nel caso di stazionamento, previsto per i servizi svolti in H12, è cura dell'Ente garantire, in ogni caso, adeguate soluzioni logistiche sia per le necessità degli operatori, sia a garanzia del rapido ripristino dell'operatività del mezzo, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata e del punto di partenza identificato dalla CORES.

L'ente, sia per le postazioni fisiche che per gli stazionamenti, dovrà pianificare, attuare e comunicare le modalità di ripristino del mezzo con i relativi tempi alla CORES per una valutazione di congruità.

Ogni qual volta il mezzo con il relativo equipaggio avesse la necessità di allontanarsi dalla postazione /stazionamento affidata dovrà farne preventiva e motivata richiesta di autorizzazione alla CORES competente. In caso di prioritarie esigenze della CORES o se il tempo di allontanamento superasse il limite definito, il mezzo, l'equipaggio o entrambi dovranno essere sostituiti prima che avvenga lo spostamento richiesto.

Mezzi di soccorso

Elenco dei mezzi

All'avvio del servizio, con le modalità indicate da ARES 118, dovrà essere prodotto l'elenco dei mezzi di soccorso, che verranno utilizzati per l'esecuzione dello stesso, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, determina di autorizzazione regionale, numero di cellulare e codice radio per le comunicazioni. Gli elenchi devono essere forniti in formato elettronico (.xls).

Gli automezzi dovranno stazionare nelle sedi di assegnazione, essere disponibili per tutto l'orario di servizio affidato, essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza, effettuando, a carico dell'ente, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e non durante l'orario di servizio, di pulizia e sanificazione e muniti di libretti di bordo per la registrazione di tutti gli interventi effettuati.

L'Ente potrà utilizzare per il servizio solo i mezzi presenti nell'albo fornitori dell'Ares 118.

E' onere dell'affidatario procedere alla sostituzione del mezzo, con la dotazione di cui dispone da Albo Fornitori, entro massimo un'ora dal verificarsi dell'evento imprevisto che abbia comportato il fermo del mezzo, comunicando preventivamente ed obbligatoriamente la sostituzione secondo le modalità indicate da ARES 118. L'ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente documento.

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti:

- Ambulanze: autoambulanze di tipo A ai sensi
 - del DM 17.12.1987 n. 553 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
 - del Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Automediche: mezzo di soccorso avanzato ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo".

Non è previsto, se non dietro specifica richiesta di ARES 118, l'utilizzo di mezzi immatricolati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di presentazione della domanda;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in Stati esteri) non antecedente a 5 anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- con revisione annuale effettuata.

In ogni caso, l'Ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente documento.

L'Ente dovrà possedere alla data della presentazione della domanda l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio:

- ❑ le ambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente come tipo A per la LR. 49/89.
- ❑ le automediche devono essere autorizzate come "autovetture per il servizio di pronto soccorso" o altra dizione equivalente.

Lo svolgimento di attività o l'affidamento di un servizio ad Enti autorizzati fuori regione o l'utilizzo da parte di enti autorizzati anche nel Lazio di mezzi autorizzati solo fuori regione sono subordinati, come da indicazioni dei competenti Uffici regionali, alla valutazione di equipollenza da parte della ASL laziale competente per territorio.

L'ente dovrà mantenere la disponibilità e l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi (o i requisiti di equipollenza), per attività di soccorso, per tutta la durata della presenza nell'albo e dell'eventuale rapporto successivamente instaurato. La revoca dell'autorizzazione regionale o la mancata disponibilità di mezzi autorizzati rispondenti ai requisiti determina l'esclusione dal bando e l'interruzione dei rapporti in essere.

Dotazione dei mezzi di soccorso

I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e dei presidi previsti dalla normativa regionale, da verificarsi in fase di valutazione di equipollenza per gli enti autorizzati fuori regione:

- ❑ Autoambulanze:
 - Ambulanza di soccorso infermieristica (ASI): LR n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.2;
 - Ambulanza di soccorso medicalizzata (ASM): LR n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.3;
- ❑ Automediche (AM): DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.4.

Tale dotazione deve essere integrata, all'inizio del servizio affidato, da quella necessaria per l'espletamento delle attività, come da appendice 1 "Dotazioni Aggiuntive Mezzi di Soccorso":

- ❑ le autoambulanze utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione aggiuntiva prevista nell'Appendice 1 al presente documento, sezione 'ASI' (se ASI) e sezione 'ASM' (se ASM).
- ❑ le automediche utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione prevista nell'Appendice 1 al presente Documento, sezione 'AM'.

Quanto descritto nella normativa e negli allegati in merito ad apparecchiature e presidi trova riferimento interpretativo rispetto a caratteristiche e funzionalità nella norma tecnica EN 1789.

- ❑ Per i mezzi forniti la dotazione, prevista dalla normativa e dal presente documento, deve, inoltre, essere integrata da quella ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio, come da indicazioni del Direttore della CORES competente o su disposizione della Direzione sanitaria aziendale.
- ❑ Per omogenizzare l'attività di soccorso, l'automezzo dovrà inoltre poter ospitare a bordo qualsiasi ulteriore dispositivo che si dovesse rendere necessario installare. Tali attrezzature, se non di proprietà, saranno prese in carico dall'Ente; esso ne sarà totalmente responsabile e dovrà restituirle in qualsiasi momento se richiesto dall'ARES 118, che ne cura la manutenzione straordinaria ed ordinaria. In caso di smarrimento o furto, l'ente provvederà alla sostituzione con identica apparecchiatura o ne rimborserà il costo.

La lista dei farmaci verrà definita e aggiornata periodicamente sulla base delle indicazioni della CORES. Detti farmaci saranno a carico dell'Ente. I soli farmaci e presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli di C.O., risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, saranno forniti dall'Ares 118 all'Ente, con addebito dei relativi costi.

I farmaci, i presidi e le attrezzature, in ogni caso, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e corrispondenti ai protocolli e alle procedure adottate o che verranno adottate dalla CORES di riferimento

anche per quel che riguarda la possibilità di effettuare la teletrasmissione di dati.

Il ripristino del mezzo primario o la sua sostituzione con un mezzo con la medesima dotazione deve essere garantito attraverso l'adeguata disponibilità di apparecchiature, presidi e farmaci di scorta.

La biancheria in uso sui mezzi sarà a totale carico dell'ente sia per fornitura che per lavaggio.

Le spese per il carburante e tutti i materiali per l'uso degli automezzi nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi sono a totale carico dell'ente.

Equipaggio

Composizione

Per comprovate esigenze di servizio la composizione degli equipaggi può essere soggetta a modifiche indicate dalla Direzione Sanitaria Aziendale o dal Direttore di CORES. In assenza di diverse disposizioni essa deve avere il seguente assetto:

- Ambulanze di soccorso infermieristiche - ASI: equipaggio a tre unità, costituito da un infermiere, un autista e un barelliere;
- Ambulanze di soccorso con medico - ASM: equipaggio a quattro unità, costituito da un medico, un infermiere, un autista e un barelliere;
- Automediche di soccorso – AM: equipaggio costituito da un medico e un infermiere.

Il personale dell'Ente deve essere riportato nei turni rispettando l'orario di lavoro secondo le normative vigenti, con vigilanza e responsabilità del Rappresentante Legale dell'Ente.

La gestione retributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale impiegato per il servizio, da effettuarsi nel pieno rispetto delle normative vigenti, resta a totale carico dell'Ente.

L'effettuazione del servizio da parte del personale utilizzato non può in ogni caso prefigurare alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con Ares 118 né può costituirne presupposto ad alcun titolo.

Il personale deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione. L'Ente ha l'obbligo di acquisire e aggiornare la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Ordine, Patente) del personale e di trasmetterla immediatamente in occasione dei controlli.

Il personale addetto alla guida dei mezzi deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto dalla normativa, del certificato di abilitazione professionale.

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, l'ente dovrà trasmettere l'elenco del personale offerto, per figura professionale, secondo la modulistica allegata, in formato elettronico (.xls).

All'inizio dell'attività, l'Ente dovrà fornire all'Ares 118 l'elenco del personale utilizzato, per figura professionale, secondo la modulistica allegata, in formato elettronico (.xls) e provvedere a inoltrare le comunicazioni di modifica prima che le stesse si realizzino; in fase di visita ispettiva sarà verificato che il personale in servizio risulti negli elenchi inviati, ovviamente prevedendo penali in casi di disallineamento.

Gli enti devono tenere presente che:

- Il personale volontario offerto, identificabile come tale negli elenchi presentati, deve essere iscritto nel Registro dei Volontari;
- Il personale dipendente offerto, identificabile come tale negli elenchi presentati, deve avere un rapporto di lavoro documentato e presentabile a richiesta dell'Ares 118;
- Il personale offerto deve essere numeroso in modo da coprire l'attività dei mezzi prevista, secondo i vincoli stabiliti in sede di procedura di selezione:
 - Attività H24: 5 unità di personale per ciascuna figura professionale prevista
 - Attività H12: 3 unità di personale per ciascuna figura professionale prevista

Nell'offerta del personale, il rapporto tra operatori volontari e operatori dipendenti deve rispondere a un'equivalenza di n. 3 volontari per 1 dipendente. L'Ente può far svolgere turni di servizio anche a personale dipendente a condizione che la percentuale di orario svolto da questi sia inferiore al 50% rispetto al monte ore

complessivo.

La turnazione del personale deve rispettare la normativa e i contratti di lavoro. L'ente si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL, negli accordi integrativi e nelle normative sul lavoro.

Il personale inserito nei turni deve essere ricompreso nel personale offerto e l'Ente si impegna a trasmettere, secondo modalità concordate, alla UOT di riferimento, mensilmente, i turni di servizio e a dare comunicazione di eventuali variazioni.

I componenti dell'equipaggio devono indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'ente, con specifica targhetta con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la denominazione dell'ente e un riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118. La disponibilità e l'idoneità degli indumenti di protezione devono sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi agli operatori ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione: ne consegue che il lavaggio, indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, e la loro immediata sostituzione sono a carico dell'ente.

Compito dell'equipaggio dei mezzi di soccorso è:

- Espletare il soccorso territoriale;
- Rispettare procedure, protocolli, indicazioni operative previsti da Ares118;
- Garantire le competenze previste per la qualifica/figura professionale di appartenenza;
- Garantire il puntuale adempimento degli atti amministrativi richiesti.

Il personale che opererà all'interno di Ares 118 dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa;

L'Ente deve avvalersi di proprio personale qualificato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

La sorveglianza di Ares 118 non esonera l'Ente dalla responsabilità relativa all'esatto adempimento del servizio, nè dalla responsabilità per danni a cose e/o persone.

Il personale dell'Ente deve uniformarsi, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118.

Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

L'equipaggio in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

L'Ares 118 si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'Ente quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio.

Le segnalazioni e le richieste pervenute dalla CORES o dalla UOT, in tale ambito, devono essere attentamente valutate e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.

L'ente è tenuto a impegnare personale di sicura moralità, il quale, a sua volta, sarà tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di educazione civile e di correttezza sul lavoro, nonché a osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore ove opererà.

E' vietato agli operatori qualsiasi consumo di qualsivoglia sostanza atta ad alterare la vigilanza. Il riscontro anche occasionale in qualunque operatore costituirà grave violazione del rapporto convenzionale.

Gli operatori impiegati devono essere dotati di idonee capacità e fisicamente adatti allo svolgimento del servizio, anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti. L'ente sottoporrà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli sanitari prescritti dalle norme vigenti.

L'Ente è tenuto, anche attraverso il Medico Responsabile, a vigilare sui comportamenti degli operatori e ad

applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia e a:

- ☐ vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- ☐ far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte dall'ARES 118;
- ☐ far partecipare i propri operatori ai corsi di formazione eventualmente previsti dall'Ares 118;
- ☐ formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei DPI.

Formazione

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, rilasciate come da indicazioni normative, relative al servizio, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza – Urgenza della Regione Lazio – Agenzia di Sanità Pubblica anno 2004 e presenti nel progetto Mattoni del Ministero della Salute.

Nello specifico, il livello della formazione e il piano di completamento e aggiornamento, nelle scadenze individuate dall'Azienda, sono oggetto della convenzione.

In ogni caso, deve essere sempre garantita l'abilitazione di tutto il personale infermieristico all'uso del defibrillatore e la formazione alla gestione del trauma.

L'affidatario si impegna a garantire che il personale sia adeguatamente formato per le attività da svolgere.

Telecomunicazioni

Le telecomunicazioni tra la CORES e i mezzi di soccorso avverranno via radio, su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall' Ares 118.

Al momento dell'inserimento nell'albo viene attribuito al singolo mezzo un codice di identificazione a cui sono/saranno legati: la targa, l'ente e la relativa autorizzazione, il numero di cellulare e il codice radio.

Pertanto la numerazione di telefonia cellulare assegnata ad uno specifico mezzo non può essere assegnata ad altro mezzo.

Ogni variazione di tali elementi deve essere preventivamente comunicata.

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare. Il personale impiegato per il servizio dovrà rispondere in modo rapido, non saranno ammessi ritardi o passività. Al momento dell'inserimento nell'albo, o comunque prima dell'inizio dell'attività, l'ente dovrà comunicare il numero del cellulare associato a tempo indeterminato al mezzo. Sarà oggetto di specifica penale la comunicazione di numerazione cellulare diversa per le comunicazioni fra CORES e specifico mezzo di soccorso, a meno di richiesta formale di variazione stabile della numerazione assegnata a ciascun mezzo, preventivamente autorizzata dalla Direzione CORES, o di situazione imprevista che induca l'utilizzo di nuovo numero, da comunicare tempestivamente alla CORES.

Le apparecchiature rice-trasmittenti devono essere compatibili con il sistema di radio comunicazione dell'ARES 118 e possono essere del tipo portatile e veicolare. La loro installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi costi economici.

Al momento dell'inserimento nell'albo, o comunque prima dell'inizio dell'attività, l'ente dovrà provvedere al settaggio delle apparecchiature radio rice-trasmittenti e a comunicare l'identificativo dell'apparecchio associato a tempo indeterminato al mezzo.

Secondo le indicazioni dell'ARES 118, al momento dell'inserimento nell'albo, quando già disponibile, o comunque in caso di affidamento, il mezzo dovrà essere dotato, sulla base delle specifiche che verranno fornite dall'ARES 118, di un sistema di rilevazione satellitare della posizione, funzionante anche a veicolo

fermo, che assicuri la trasmissione delle coordinate geografiche alla CORES.

Telemedicina

L'equipaggio dovrà seguire i protocolli e le procedure della CORES per la teletrasmissione dei dati sanitari previsti dall'Ares 118. I mezzi si dovranno dotare delle apparecchiature di teletrasmissione compatibili con i sistemi aziendali.

Il personale dovrà essere in grado di utilizzare i sistemi informatici impiegati per la gestione del servizio dell'emergenza/urgenza, nonché tutte le attrezzature a bordo del mezzo.

Modalità operative

I Mezzi di soccorso, nell'ambito di un affidamento, possono operare esclusivamente per conto della CORES e non possono essere impiegati per nessun altro fine durante il periodo di disponibilità. L'Ente per nessuna ragione può sospendere o non eseguire le attività oggetto del servizio pena la risoluzione della convenzione e il risarcimento del danno.

Per i mezzi in disponibilità h 12 si specifica che dovranno essere accettate ed eseguite tutte le missioni di soccorso assegnate dalla CORES per tutta la durata del turno stesso, anche se il termine stimato della missione risulti maggiore del fine turno.

Procedure e protocolli

L'Ente è vincolato alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalla CORES, riguardanti in particolare:

- la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
- le procedure e il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale e i mezzi di soccorso nonché l'invio, nei casi previsti, dei messaggi in codice;
- i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'Operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
- le modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività del servizio;
- le procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla CORES dei servizi prestati;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione.

L'equipaggio a bordo dei mezzi di soccorso deve attenersi alle disposizioni ricevute dalla CORES.

Mezzi di Soccorso

In caso di affidamento di medio-lungo periodo, l'Ente dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, a proprie cura e spesa, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'Ares 118 con la specifica "in convenzione con l'Ares 118" e il codice di identificazione individuale assegnato alle autoambulanze e alle automediche dall'Ares 118.

Non sono ammesse dizioni specifiche (ad esempio Centro Mobile di Rianimazione) non previste dal DCA n. 8/2011. Il codice di identificazione individuale del mezzo dovrà essere riportato anche sul tetto, in colore blu, con dimensioni che ne consentano facilmente la lettura da un elicottero in volo a bassa quota. Il nome o l'acronimo dell'ente non deve essere predominante e, comunque, non è possibile riportare numeri di telefoni o recapiti dell'Ente. La sigla dell'Ente potrà essere apposta, purché di dimensioni inferiori alla scritta più piccola legata al rapporto con ARES presente sul mezzo di soccorso e realizzata in materiale non rifrangente. La scritta adesiva relativa al rapporto con Ares 118 va collocata nelle posizioni individuate da specifico documento Ares, diffuso a tutti gli enti. Il logo e il codice di identificazione dei mezzi di soccorso potranno

essere modificati dall'Ares 118, unilateralmente, in qualunque momento e l'Ente si impegna ad uniformarsi, a propri carico e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

Per tutta la durata dell'attività prevista, il mezzo deve, comunque, riportare in modo visibile e identificabile a distanza il logo dell'Ares 118, che potrà essere applicato in modo che sia rimovibile a fine servizio. Il codice di identificazione individuale del mezzo dovrà essere apposto sullo stesso al momento dell'inserimento nell'albo.

L'ente si impegna a rimuovere il logo in caso di decadenza della convenzione o di utilizzo del mezzo per fini diversi dal servizio per conto dell'Ares 118.

Per tutta la durata dell'affidamento, i mezzi di soccorso devono essere sempre in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, meccanica, abitacolo di guida, vano sanitario), e mantenuti costantemente in tale stato, a cura e oneri dell'Ente.

I mezzi devono essere dotati di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e perfettamente funzionanti. Tutti i mezzi di soccorso devono essere dotati di "telepass" al momento dell'inserimento nell'albo o comunque all'inizio del servizio.

I mezzi di soccorso dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia e igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria a cura e oneri dell'ente.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato dei presidi e delle apparecchiature. Le apparecchiature e i presidi dei mezzi di soccorso dovranno essere costantemente funzionanti e in buona efficienza e deve essere attestata la loro corretta manutenzione secondo quanto definito dalla ditta produttrice e dalla normativa vigente.

L'Ente deve disporre di un numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature al fine di garantire la sostituzione, in caso di guasto, di quelli normalmente impiegati sui mezzi in servizio.

L'equipaggio deve disporre e utilizzare una idonea check-list di valutazione della presenza di farmaci e presidi, della funzionalità di strumenti e apparecchiature, della sicurezza di utilizzo del veicolo, al fine di verificare l'idoneità del mezzo a garantire il soccorso nelle migliori condizioni.

Nei casi di incapacità del mezzo a garantire il soccorso, l'ente dovrà darne comunicazione tracciabile, immediata e documentata, alla CORES, su linea telefonica registrata, con modalità concordate, e assicurare la sostituzione o il ripristino del mezzo entro il tempo massimo di 1 ora. Il ripristino o l'impiego dei mezzi di soccorso sostitutivi dovrà avvenire nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento. In ogni caso, la CORES si riserva la possibilità di valutare, sotto la propria responsabilità, le condizioni che hanno portato al fermo mezzo e la situazione contingente, e di disporre, comunque, l'invio del mezzo per specifici interventi.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario -, sul quale dovranno essere annotate, giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di gestione e manutenzione alle quali il mezzo viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura ed oneri dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'Ares 118 per le verifiche e i controlli.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check-list di controllo.

Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista e/o il

barelliere, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di sanificazione, anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso.

L'Ente deve provvedere, a suo carico e oneri, a effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e all'osservanza di tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio, ancorché temporanea, ricorrendo all'impiego di mezzi di soccorso sostitutivi.

Al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla prima immatricolazione, l'Ente è tenuta alla sostituzione immediata dei mezzi di soccorso con altri mezzi, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento, a meno di diversa indicazione da parte dell'ARES118.

Flussi informativi, privacy e riservatezza

L'Ente deve fornire, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalla UOT di riferimento, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso, compresi quelli relativi alle segnalazioni di eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento.

In particolare, l'Ente si impegna a compilare correttamente e a consegnare alla CORES competente le schede di soccorso, con i relativi allegati, dei singoli interventi, in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati.

Le cartelle cliniche (schede di soccorso più allegati) sono fornite dall'Ares 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alla CORES, secondo le disposizioni dell'Ares 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'Ente s'impegna ad adeguarsi al Decreto del 17/12/2008, concernente la trasmissione al Ministero della Salute dei dati sugli interventi di soccorso (EMUR 118). La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

L'Ente e il personale operante nell'attività di soccorso sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi, (codice in materia di protezione dei dati personali), in concordanza con quanto definito dall'ARES 118 nel Regolamento e nella documentazione inerente la privacy. Il personale dell'ente non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta. L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari.

E' fatto espresso divieto di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alle attività svolte.

Il Rappresentante legale dell'Ente accetta di essere Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa prima richiamata e per i flussi prima descritti e si impegna a osservare e a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti e ad adottare, nei confronti del personale che violi tali obblighi, i provvedimenti previsti nei propri regolamenti, in relazione all'inosservanza dei doveri d'ufficio. In ogni caso la responsabilità civile, penale e amministrativa di atti e comportamenti è in capo all'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di procedere all'esclusione dell'Ente dall'albo fornitori, dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES 118.

Osservanza delle condizioni normative per il personale

L'Ente potrà utilizzare il personale volontario, secondo le disposizioni di legge, ed esclusivamente nell'ambito dei volontari afferenti registrati all'Ente medesimo, secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del Dvo 81/2008 e smi.

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l'Ente si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto della convenzione, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, individuati e applicabili alla data di stipula della convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del servizio in affidamento, anche nel caso in cui non aderisca alle parti stipulanti o receda da esse.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Il personale presentato ad ARES 118 per l'esecuzione del servizio deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. L'Ente si impegna a fornire al proprio personale in servizio sui mezzi di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES 118 medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi e oneri, l'Ente dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

L'Ares 118 è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale dei mezzi impegnati nel servizio durante lo svolgimento di interventi effettuati sulla base del presente documento, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

Obblighi assicurativi

L'Ente solleva l'Ares 118 da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso ed il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto del presente documento, riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso

Ente, ovvero per danni provocati a terzi.

L'Ente è, pertanto, tenuto:

- a stipulare, per i propri mezzi messi a disposizione dell'ARES 118, le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo) con massimale almeno pari a euro 5.000.000 per sinistro causa morte o invalidità, euro 5.000.000 per persona infortunata, euro 1.000.000 per danni a cose e animali;
- a stipulare, per il personale, le assicurazioni per danni a sé o a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive, se previste da norme di legge per la natura dei rischi connessi al servizio. In particolare, deve stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività oggetto di convenzione e a copertura dei rischi professionali, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza, con massimale almeno pari a euro 2.500.000 per sinistro;
- a stipulare per il personale le polizze assicurative obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.

L'Ente è tenuto a fornire al momento dell'affidamento copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale e a trasmettere i successivi rinnovi. La mancanza di tale documentazione porta alla risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES 118, l'Ente dovrà trasmettere alla UOC Affari Generali dell'Ares 118 copia della denuncia assicurativa.

Altri obblighi

L'Ente deve stipulare un contratto per la gestione dei rifiuti e, in particolare, deve definire e applicare le corrette modalità, nell'osservanza della normativa vigente, inerenti la gestione e il conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo.

Altre disposizioni

L'Ente dovrà individuare un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione e dovrà comunicare ad Ares 118 il relativo nominativo, i dati anagrafici e il recapito telefonico, per qualunque comunicazione urgente dovesse rendersi necessaria, sia nelle ore di servizio che al di fuori di esse. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, l'Ente dovrà comunicare il nominativo e i recapiti di un sostituto.

Verifica e controllo

Durante l'attività ordinaria, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.

L'attività di controllo può essere effettuata dal Direttore della CORES, dal Direttore della UOT e dalle UUOO preposte. L'ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento e dalla convenzione, il DEC, sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità previste.

Non conformità e sanzioni

Non Conformità	Penalità	Note
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto infermi	€ 300	
interruzione dell'operatività dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
Interruzione operatività per turno intero	€ 1000	
inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni della CORES/UOT	€ 300	Se non conseguenze maggiori
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti o non autorizzati	€ 300	
mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
manca di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
Mancata attestazione corretta manutenzione apparecchiature e presidi sanitari	€ 500	
mancato utilizzo check-list farmaci o presidi	€ 500	
Orari di lavoro superiori a 24 ore	€ 1000	
manca del libretto di bordo del mezzo	€ 500	
incompleto o carente utilizzo del libretto di bordo	€ 500	
Impossibilità di esecuzione della missione di soccorso esplicitata solo all'attivazione da parte della CORES (es. avaria apparecchiature salvavita, mancanza di figura sanitaria)	€ 1000	Se non conseguenze maggiori
Utilizzo di un mezzo non presente in albo fornitori	€ 1000	
Utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1000	
Tardiva trasmissione dei certificati abilitanti (esempio iscrizione Ordine) preventivamente acquisiti	€ 1000	Se non conseguenze maggiori
Personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1000	
Manca del barelliere	€ 500	
Comunicazione di numerazione telefonica diversa rispetto a quella assegnata al mezzo	€ 500	
Comportamento del personale non conforme a procedure, protocolli, linee di indirizzo, codice di comportamento ARES 118 e quanto richiesto dalla convenzione	€ 300	

Mancata o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
Divisa non conforme e mancata esibizione cartellino	€ 500	
Mancata disponibilità/utilizzo DPI/mancata formazione ai rischi	€ 1000	
Non applicazione delle procedure sulla privacy	€ 1000	
Inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità uso radio/localizzazione satellitare	€ 1000	A test mancato
Ritardato o mancato invio di relazioni richieste relative alle attività svolte	€ 500	A scheda
Compilazione delle schede di soccorso e relativi allegati errata o non coincidente con le istruzioni operative	€ 100	A scheda
Mancata o ritardata risposta alla chiamata della CORES per attivazione su soccorso	€ 1000	
Non rispetto dei tempi di consegna delle schede di soccorso e relativi allegati	€ 500	
Mancata consegna delle schede di soccorso e relativi allegati	€ 1000	
Interruzione dell'operatività mezzi per reintegro presidi o manutenzione ordinaria/straordinaria programmabile o situazioni non riconducibili ad eventi imprevedibili	€ 1000	
Mancata o ritardata risposta in h24 da parte di un responsabile individuato dall'Ente	€ 1000	
Compilazione non leggibile di documentazioni o modulistiche richieste	€ 200	
Mancata o non corretta comunicazione nominativi equipaggio e targa mezzo	€ 1000	

Cause risoluzione convenzione

Sono causa di risoluzione della convenzione :

- l'emanazione, nei confronti dell'Ente, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- perdita da parte dell'Ente dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n 50/ 2016 e s.m.i.;
- stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
- inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui all'atto convenzionale;
- emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'ARES 118, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto della convenzione nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo convenzionale;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente all'atto di sottoscrizione della convenzione;
- mancato adempimento delle prestazioni convenzionali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'atto,

nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli richiesti;

- j) per frodolenza amministrativa e contabile;
- k) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- l) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificate;
- m) in caso di utilizzo, durante gli orari di disponibilità per ARES 118, del mezzo primario per altre attività;
- n) mancata consegna della documentazione assicurativa;
- o) personale infermieristico privo della formazione per l'utilizzo del defibrillatore;
- p) mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
- q) presenza di lavoro nero;
- r) mancato spostamento della postazione/stazionamento rispetto alle nuove esigenze;
- s) gravi o ripetute inadempienze riguardanti la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e di quanto previsto dal DUVRI
- t) gravi o ripetute inadempienze riguardanti la normativa relativa alla privacy/riservatezza
- u) omissione ripetuta (>2 volte) dell'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti l'equipaggio e alle caratteristiche del mezzo
- v) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 1/1000 oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede >1/100)
- w) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo comprese le relazioni richieste in merito alle attività (>3)
- x) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi)
- y) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione;
- z) sub appalto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- aa) cessione in tutto o in parte della convenzione;
- bb) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e della normativa vigente;
- cc) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento della convenzione;
- dd) In tutti gli altri casi eventualmente indicati nella convenzione.

Appendice I Dotazioni Aggiuntive previste da ARES 118 per i Mezzi di Soccorso

Sezione ASI (Ambulanza di soccorso infermieristica)

- a apparecchiatura di teletrasmissione del tracciato compatibile con procedure aziendali (sistema Telemed);
- a radio ricetrasmittente compatibile con il sistema radio ARES118
- a sistema di geolocalizzazione compatibile con il sistema Ares 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- a dotazione di tablet compatibili con il sistema di digitalizzazione ARES 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- c Glucometro
- c Set completo per parto d'emergenza
- c Kit recupero arti
- c Tourniquets meccanico CAT (Combat Application Tourniquet)
- c Tavola Spinale Lunga Pediatrica completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza
- c Dispositivo di estricazione pediatrico

Sezione ASM (Ambulanza di soccorso medicalizzata) e AM (Automedica di soccorso)

- a apparecchiatura di teletrasmissione del tracciato compatibile con procedure aziendali (sistema Telemed)
- a radio ricetrasmittente compatibile con il sistema radio ARES118
- a sistema di geolocalizzazione compatibile con il sistema Ares 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- a dotazione di tablet compatibili con il sistema di digitalizzazione ARES 118 da acquisire solo successivamente alle indicazioni da parte dell'Azienda
- b Ecotomografo multidisciplinare portatile per l'emergenza extra ospedaliera
- b Accesso intraosseo con aghi vari misure e dispositivo a trapano
- b Kit medico per cricotiroidotomia
- b Dispositivo per la stabilizzazione fratture bacino
- b analizzatore per l'indagine emogasanalitica
- b Tourniquets meccanico CAT (Combat Application Tourniquet)
- b Tubo introduttore endotracheale malleabile tipo bougie
- b Aghi per pericardiocentesi
- b Atomizzatore per somministrazione nasale dei farmaci
- b CPAP
- c Set recupero arti
- c Tavola Spinale Lunga Pediatrica completa di immobilizzazione per la testa e fasce di bloccaggio di sicurezza
- c Dispositivo di estricazione pediatrico
- c Glucometro
- c Kit Drenaggio PMX
- c Set completo per parto d'emergenza
- c Sondini nasogastrici
- c Capnometro

